

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 540

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORCHI, ERMINERO, FORNALE, ARMANI, FUSARO, DALL'ARMELLINA,  
MIOTTI CARLI AMALIA, GIRARDIN, FRACANZANI, GIRAUDI**

*Presentata il 16 ottobre 1968*

### Collaborazione di enti ospedalieri con i paesi in via di sviluppo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si va sempre più estendendo nel Paese l'attenzione per i problemi dei paesi in via di sviluppo e grande è l'interesse nella pubblica opinione per i vari aspetti di questo dramma dell'umanità: circa due terzi della popolazione della terra vive in territori che si trovano in gravi condizioni di sottosviluppo economico. Fame, malattia, analfabetismo per vastissime zone di quei paesi sono la dolorosa conseguenza di queste situazioni, le cui cause non possiamo in questa sede indicare ed analizzare.

Si ritiene unanimemente che solamente cospicui interventi dei paesi economicamente più avanzati possano contribuire a risolvere questi problemi. Interventi disinteressati, attuati con l'obiettivo di aiutare il paese beneficiario a creare o potenziare nel suo interno le energie sociali ed economiche necessarie al suo sviluppo; e non già interventi che, sia pure in forme mascherate, ricalchino le orme di indirizzi colonialistici ormai condannati dalla coscienza civile, in quanto finalizzati essenzialmente ad instaurare o consolidare posizioni di predominio economico e politico a danno dei paesi in via di sviluppo.

Anche in Italia sono sempre più pressanti le sollecitazioni di cittadini e di organizzazioni dei più diversi orientamenti ideologici perché siano promosse nuove iniziative di solidarietà con i paesi in via di sviluppo, am-

pliando la sfera degli interventi già intrapresi in questi settori sia in appoggio alla azione dell'ONU e di altri organismi internazionali, sia direttamente.

In questo quadro di impegni concreti si collocano le recenti disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 380, con la quale il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad inviare nei paesi in via di sviluppo dipendenti dello Stato di particolare competenza per collaborare all'attuazione di programmi, nel quadro di accordi di collaborazione scientifica, tecnica ed economica, in vigore con l'Italia.

Con la presente proposta di legge si consente di far partecipare a questa azione di collaborazione, nel campo sanitario, gli enti ospedalieri, in una forma particolare che rientra nelle loro finalità istituzionali.

Quello della sanità è infatti uno dei settori nei quali è — in linea generale — maggiormente carente l'organizzazione dei paesi in via di sviluppo; d'altra parte la tutela della salute rappresenta una delle maggiori istanze delle popolazioni di questi paesi.

Nel campo sanitario la collaborazione più richiesta è quella dell'invio di personale medico e tecnico (laboratoristi, ecc.), almeno fino a quando non saranno sensibilmente aumentati i modesti quadri di sanitari dei paesi in argomento. Del resto è attualmente assai fre-

quente la richiesta dei Governi locali di invio di personale medico.

Va doverosamente ricordato che un certo numero di medici italiani è presente da molti decenni in paesi in via di sviluppo, generalmente inseriti in ospedali o dispensari sorti per iniziativa di benemerite istituzioni missionarie; è una presenza assai apprezzata dalle popolazioni locali.

Nella quasi generalità dei casi si tratta di persone, che hanno lasciato l'Italia spinte da generosi sentimenti di solidarietà. Tuttavia un complesso di fattori (condizioni ambientali difficili, lontananza dalla famiglia, basso livello delle retribuzioni, ecc.) limita il numero dei medici italiani impegnati in questi paesi: attualmente sono una cinquantina di unità.

Uno dei fattori che maggiormente scoraggia molti nostri medici — pur desiderosi di dedicare qualche anno della loro attività professionale a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo — è rappresentato dalla grande difficoltà di trovare al ritorno un adeguato reinserimento professionale dopo alcuni anni di assenza.

L'inconveniente potrebbe essere eliminato, almeno per quei medici che prestano servizio di ruolo alle dipendenze di enti ospeda-

lieri, autorizzando tali enti a concedere al personale medico e tecnico aspettative per il periodo di servizio da prestare presso ospedali di paesi in via di sviluppo (articolo 1).

È una forma assai più modesta di quella prevista per i dipendenti dello Stato dalla citata legge 28 marzo 1968, n. 380; questi ultimi infatti durante il periodo di servizio all'estero conservano integralmente il trattamento economico, anzi maggiorato da speciali indennità.

Per i dipendenti ospedalieri la presente proposta di legge prevede solo la conservazione del posto e non il trattamento economico (articolo 2), in quanto gli enti ospedalieri in mancanza di uno speciale finanziamento dovrebbero gravare l'onere per il personale predetto sui loro bilanci e, in definitiva sulle rette di degenza.

Tuttavia questa formula è ritenuta idonea ad incoraggiare molti sanitari a intraprendere questo benemerito servizio.

Non va taciuto che attraverso queste strade si creano proficui contatti di collaborazione anche scientifica fra enti ospedalieri italiani e ospedali di altri paesi. In definitiva può essere questo un modo, modesto ma significativo, per interessare gli enti ospedalieri ad una opera di alto contenuto umano e sociale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono autorizzare personale medico e tecnico di ruolo a prestare attività in paesi in via di sviluppo, al fine di contribuire al loro progresso nel campo sanitario.

### ART. 2.

Il personale di cui all'articolo 1 è posto in aspettativa per il periodo ritenuto, a giudizio dell'amministrazione, necessario a svolgere proficuamente l'attività per la quale la autorizzazione viene concessa.